

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Informative e news per la clientela di studio

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Possibile regolarizzare i Pvc mediante l'istituto del ravvedimento operoso

Dall'analisi dei dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, sono stati individuati i contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie. L'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità di comunicazione - al contribuente e alla Guardia di finanza - delle informazioni riguardanti i Pvc. I dati contenuti nelle comunicazioni sono:

- codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente;
- anno d'imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.

L'Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione agli indirizzi Pec attivati dai contribuenti ovvero, in mancanza, per posta ordinaria. La comunicazione peraltro è consultabile, da parte del contribuente, all'interno del Cassetto fiscale. Il contribuente può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Può, infine, regolarizzare le violazioni constatate mediante il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.112072, 15/07/2016)

PROROGA 770/2016

Proroga del termine per la presentazione del modello 770 dal 22 agosto 2016 al 15 settembre 2016

È stata prorogata la scadenza per la presentazione del modello 770/2016 al 15 settembre 2016. Lo slittamento ha anche l'effetto di differire al 15 settembre 2016 il termine per provvedere all'invio telematico della Certificazione Unica che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, provvigioni e corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto). Cambiano anche le modalità per il conteggio del ravvedimento operoso nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015.

(Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreto 26/07/2016, G.U. n.176 del 29/07/2016)

SOSPENSIONE DEBITI PMI

Aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il credito 2015

L'Abi ha aggiornato l'elenco presente sul proprio sito *web* delle banche e degli intermediari finanziari aderenti sull'Accordo per il Credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017

(https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-

[2015/Banche%20aderenti/Adesioni Accordo Credito 2015.pdf](#)).

L'Accordo per il Credito 2015 firmato il 31 marzo 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti tre iniziative per le Piccole e Medie Imprese:

- "Imprese in Ripresa" in tema di sospensione dei finanziamenti/leasing e allungamento dei finanziamenti (purchè stipulati prima del 31 marzo 2015);
- "Imprese in Sviluppo" per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- "Imprese e P.A." per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

(Associazione Bancaria Italiana, Elenco delle banche aderenti, 26/07/2016)

DETRAZIONE 50% RECUPERO EDILIZIO

Il convivente *more uxorio* può fruire della detrazione alla stregua del familiare convivente

La Legge n. 76/2016 che regola le unioni civili ha equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili. L'Agenzia delle entrate specifica che, pur non avendo la Legge 76/2016 previsto un'analogia equiparazione fra unioni civili e convivenze di fatto, ha tuttavia esteso ai conviventi alcuni diritti spettanti ai coniugi (diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni sanitarie), riconoscendo così un valore alle coppie di fatto e al legame che si crea tra ciascun convivente e l'immobile abitato. Ed è proprio la disponibilità dell'immobile, insita nella coabitazione, a rendere superflua l'esistenza di un contratto di comodato, necessario, invece, in base ai chiarimenti della precedente prassi, per fruire della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. Sulla base della nuova disciplina e del mutato quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle entrate conclude che il convivente *more uxorio* che sostiene le spese di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione Irpef, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 64, 28/07/2016)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs.231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,00%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,00%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. Nella tabella che segue sono individuati i tassi applicabili dal 2014 ad oggi.

Periodo	Tasso	Tasso applicabile
1° semestre 2014	0,25%	0,25% + 8% = 8,25%
2° semestre 2014	0,15%	0,15% + 8% = 8,15%
1° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
1° semestre 2016	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2016	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa n.16A05556, G.U. n.178 del 01/08/2016)

